Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 1° giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 1001.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1590, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio può essere istituito il corso di laurea in discipline economiche e sociali.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato).

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio rilascia anche la laurea in discipline economiche e sociali.

Dopo la tabella VIII-*quater* annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero VIII-*quinquies*, la tabella annessa al presente decreto (allegato).

Art. 2.

Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano è riconosciuto il corso di laurea in discipline economiche e sociali.

Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in discipline economiche e sociali.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 54, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono aggiunti gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 contenenti le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 30

ALLEGATO

Art. 54. — Presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » è riconosciuto il corso di laurea in discipline economiche e sociali.

La durata degli studi è di cinque anni. Sono titoli d'ammissione al corso di laurea suddetto i diplomi conseguiti in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 55. — Il corso di studi è suddiviso in due cicli, il primo biennale e il secondo triennale.

Nel primo ciclo propedeutico, a fine formativo, sono impartite le seguenti discipline:

logica ed epistemologia (annuale);
metodi matematici di analisi economica (biennale);
statistica (biennale);
economia politica (biennale);
storia moderna (annuale);
storia contemporanea (annuale);
istituzioni di diritto (biennale);
sociologia (annuale).

Nel secondo ciclo vengono insegnate le seguenti discipline:

storia economica (annuale);
diritto delle imprese e delle società commerciali (annuale);
scienza delle finanze (annuale);
politica economica (biennale);
ricerca operativa (biennale);
econometria (biennale);
storia delle dottrine politiche (annuale);
storia delle dottrine sociali (annuale).

Per ciascuna disciplina annuale è prevista una prova finale; per ciascuna disciplina biennale è prevista una prova alla fine di ciascun anno.

Art. 56. — La frequenza ai corsi e l'applicazione alle ricerche sono obbligatorie. Al termine del primo ciclo lo studente, superate le prove delle materie sopra elencate, deve discutere con un'apposita commissione nominata dal consiglio di facoltà e composta da cinque docenti di cui almeno tre professori ordinari, una dissertazione scritta, assegnata tre mesi prima su di un tema da lui proposto e approvato dal consiglio di facoltà. La dissertazione che non ottenesse l'approvazione potrà essere ripetuta, dopo altri tre mesi, su un diverso tema. Il suo superamento è condizione per l'iscrizione ai corsi del secondo ciclo.

Nel secondo triennio lo studente partecipa alle ricerche che si svolgono negli istituti della facoltà su temi connessi alla ricerca stessa e nella forma che gli sarà indicata dal consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà indicherà per il primo e per il secondo ciclo quali prove potranno essere sostenute su gruppi di materie. Nella valutazione della preparazione del candidato sarà tenuto conto dei risultati della sua partecipazione al lavoro scientifico dell'istituto.

Art. 57. — All'inizio del quarto corso lo studente sceglie il tema della dissertazione di laurea e partecipa alle ricerche degli istituti.

Per ogni laureando viene scelta dal consiglio di facoltà una commissione di tre docenti, uno dei quali insegnante della materia in cui rientra il tema prescelto e al quale spetta il compito di consigliare l'allievo nella elaborazione della dissertazione. La commissione propone anche allo studente i corsi ed i seminari da seguire, a integrazione dei suoi studi, scelti fra quelli impartiti nell'Università, in modo che il numero complessivo delle prove superate sia di ventisette, computandosi separatamente le prove eventualmente sostenute su gruppi di materie.

Nel diploma di laurea sarà indicato il piano di studi seguito dal candidato.

Art. 58. — I contributi per gli iscritti al corso di laurea in discipline economiche e sociali vengono stabiliti, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

La partecipazione degli studenti meno abbienti al corso di laurea predetto verrà favorita mediante la concessione di assegni e borse di studio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

LEGGE 10 maggio 1976, n. **333**.

Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« Art. 49. — Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

Art. 2.

Il numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **334**.

Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è così modificato:

« I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto ».

Art. 2.

La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **335**.

Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio pluriennale

La regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli del programma regionale di sviluppo e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale la quota relativa all'esercizio successivo.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 2.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso, la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 17.

Le leggi regionali che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 3.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni di bilancio annuale della regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della regione, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 17.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 4.
Equilibrio del bilancio

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (*stanziamenti di competenza*) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera *b*), non può, in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera *a*).

Art. 5.
Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti può essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

Art. 6.
Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui al successivo articolo 11, primo comma.

Art. 7.
Leggi di bilancio - Esercizio provvisorio

Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 8.
Classificazione delle entrate

Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla regione;

titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

titolo VI: entrate per contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e secondo il loro oggetto in capitoli che costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 9.

Specificazione e classificazione delle spese

La legge regionale, nel rispetto dei principi determinati dai commi successivi, stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale e dei piani, programmi e progetti della regione, tenendo sempre distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati alla regione in sede di programmazione nazionale.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

La commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indicherà i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Il bilancio contiene, inoltre, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 10.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e dal quarto comma del successivo articolo 21;

b) un prospetto il quale espone distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse proprie della regione o con ricorso al credito.

Art. 11.

Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto nel precedente articolo 9.

La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Art. 12.

Fondi di riserva

Nel bilancio regionale sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, e un fondo di riserva per spese impreviste.

La legge regionale disciplina i limiti e le modalità del prelievo di somme da tali fondi.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzate con legge regionale.

Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta è stabilito dalla legge di contabilità regionale, in misura non su-

periore ad un dodicesimo, e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposte con delibere del consiglio non soggette a controllo.

Art. 13.

Fondi globali

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

I fondi di cui al primo comma debbono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al secondo comma, costituiscono economie di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti leglislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Art. 14.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del secondo comma e al quarto comma del precedente articolo 3, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 4.

Art. 15.

Variazione al bilancio

La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 12 e 13.

Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al primo comma, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 16.

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

Art. 17.

Impegni di spesa

I competenti organi della regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 18.

Pagamento delle spese

I competenti organi della regione dispongono i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze o in conto residui.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili.

Gli amministratori e i funzionari della regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, della osservanza della disposizione di cui al precedente comma. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 19.

Gestione del bilancio

La legge regionale stabilisce le modalità e determina le competenze per la gestione delle spese, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere econo-

mico-finanziario nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore o di un programma o progetto della regione.

Art. 20.
Residui

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente articolo 17 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 21.
Fondi statali assegnati alle regioni

Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma del precedente articolo 17, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 4, secondo comma.

Art. 22.
Mutui e prestiti

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 12 maggio 1970, n. 281, è così modificato:

« L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della regione iscritte in bilancio nel titolo I a norma del precedente articolo 8, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della regione ».

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

L'autorizzazione alla contrazione di mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo cessa di aver vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, vengono iscritti tra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 23.
Garanzie prestate dalla regione

In allegato al bilancio preventivo della regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti.

Art. 24.
Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme del rendiconto delle regioni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

Art. 25.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

3-*bis*) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Al rendiconto è altresì allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico regionale.

Art. 26.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 27.

Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.

I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 25 e 26.

In allegato al conto consuntivo della regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla regione.

Si applica ai rendiconti degli enti locali il disposto dell'articolo 11, terzo comma.

Al rendiconto generale della regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 28.

Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale della regione è formato ed esaminato nei termini e con le modalità stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali.

Il rendiconto è approvato con legge regionale.

Art. 29.

Autonomia contabile del consiglio regionale

La legge regionale fissa le norme che assicurano la autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo.

Art. 30.

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

Gli amministratori ed i dipendenti della regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 31.

Competenza della Corte dei conti

Gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilità di cui agli articoli 18 e 30, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Art. 32.

Obbligo di denunzia

Gli amministratori ed i capi degli uffici della regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti articoli 18 e 30, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici della regione, detta norme che consentano l'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma dei precedenti articoli 18 e 30.

Art. 33.

Servizio di tesoreria della regione

La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della regione.

Art. 34.

Cooperazione Stato-regioni

Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

Art. 35.

Norme finali e abrogazione di altre norme

La legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della regione, e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai princìpi della presente legge.

Fino a quando la regione non abbia esercitato la propria potestà legislativa nella materia di cui al primo comma, si osservano le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

Con apposita legge della Repubblica saranno stabiliti i princìpi fondamentali in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti delle regioni.

Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salva diversa disciplina dettata dalla legge regionale nell'ambito dei princìpi fondamentali della legislazione statale vigente in materia.

Sono abrogati:

a) l'articolo 11, settimo comma, e l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — MORLINO — COSSIGA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 maggio 1976, n. **336**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « di lire 200 miliardi » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi »;

al secondo comma, punto 1), dopo le parole: « Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche », sono inserite le seguenti: « singole o associate e alle cooperative »; successivamente, dopo le parole: « per la ricostituzione delle scorte » sono inserite le seguenti: « e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti »; allo stesso comma il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Agricoltura:

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono

riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera *b*), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza »;

al punto 3), lettera *d*), dopo le parole: « Istituti autonomi per le case popolari », sono aggiunte le seguenti: « ed alle cooperative edilizie »;

sempre al punto 3), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f*) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili »;

al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*. — « Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati dallo Stato e dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi ».

All'articolo 2, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, è elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36 miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.

Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, alla quale affluirà una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.

Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198 »;

al terzo comma, le parole: « intese alla ricostruzione delle », sono sostituite dalle seguenti: « , ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.

Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — « Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.

In deroga all'articolo 40-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ».

All'articolo 3, primo comma, dopo la parola « economici » sono inserite le seguenti: « operanti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie »;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonché ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto alla assistenza sanitaria.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-*bis*. — « I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « di cui agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle altre: « di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* »;

sempre all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I trattamenti di cui al primo comma, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie ».

All'articolo 6, le parole: « dell'articolo 20 », sono sostite dalle altre: « dell'articolo 1 »;

sempre all'articolo 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione ».

All'articolo 7, primo comma, sono soppresse le parole: « nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 » e sono aggiunte le seguenti lettere:

« *a*) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;

b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici ».

al terzo comma, le parole: « Nei comuni colpiti dal terremoto », sono sostituite dalle seguenti: « Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti », sono sostituite dalle seguenti: « la somma di lire centomila mensili »; successivamente, le parole: « al predetto minimo » sono sostituite dalle seguenti: « alla somma medesima »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta »;

al secondo comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono inserite le altre: « o dagli altri enti che hanno in carico la pensione » e le parole: « 3 e 4 », sono sostituite dalle seguenti: « 3, 4 e 4-*bis* »; successivamente è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* ».

All'articolo 9, primo comma, le parole: « dell'articolo 20 » sono sostituite con le seguenti: « degli articoli 1 e 20 ».

All'articolo 10, primo comma, le parole: « dell'articolo 20 » sono sostituite con le seguenti: « dell'articolo 1 »;

al terzo comma, la parola: « novanta » è sostituita con l'altra: « centottanta »; successivamente dopo le parole: « dalla data », sono inserite le altre: « di entrata in vigore ».

All'articolo 11, primo comma, sono aggiunte, in fine, le altre: « , maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti »;

al terzo comma, la parola: « novanta », è sostituita dall'altra: « centottanta ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti per quanto attiene a 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e per quanto attiene a lire 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 1 ».

All'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto, è concesso un contributo da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3 milioni.

A tale scopo le prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute o disperse per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione »;

dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune ».

All'articolo 17, primo comma, le parole: « lire 1 milione », sono sostituite dalle seguenti: « lire 1 milione e 500 mila »;

al secondo comma, le parole: « lire 4 milioni e 500 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 7 milioni »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalla prefettura su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda inoltrata alla prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune »;

all'ultimo comma, la parola: « penultimo », è sostituita con la seguente: « terzo ».

All'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Associazione italiana della Croce rossa nonché il personale medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel comune in cui prestano servizio mediante esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale ».

All'articolo 20, secondo comma, dopo le parole: « avente forza esecutiva », sono inserite le seguenti: « compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati ».

All'articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta ».

All'articolo 27, primo comma, le parole: « deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale », sono sostituite dalle altre: « può essere versata in quattro rate trimestrali ».

All'articolo 33, primo comma, le parole: « indicati a norma del precedente articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « delle province di Udine e di Pordenone »;

al quarto comma, secondo periodo, le parole: « precedente comma», sono sostituite dalle seguenti: « presente comma »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente successivo nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari »;

al terzultimo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 33 ».

All'articolo 37, primo comma, è soppressa la parola: « nonché »; successivamente, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate »;

al settimo comma, dopo le parole: « per gli enti ospedalieri » sono inserite le seguenti parole: « e per i servizi psichiatrici ».

All'articolo 38, le parole: « , su loro richiesta », sono sostituite dalle seguenti: « , per particolari esigenze, con il loro consenso, ».

All'articolo 41, primo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1 ».

All'articolo 43, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone ».

All'articolo 46, primo comma, le parole: « lire 321 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « 359 miliardi » e le parole: « 221 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « 259 miliardi ».

Art. 2.

I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.

Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Modificazione del decreto ministeriale 5 gennaio 1974 relativo alla iscrizione di cinquanta varietà di mais da granella nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono stati iscritti nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, cinquanta tipi di mais da granella;

Considerato che tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 11 e 13 dell'articolo unico i tipi « Chris » e « Ronnie », il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Renk Italia S.n.c. di Pianoro Vecchio (Bologna);

Vista la domanda in data 19 gennaio 1976, con la quale la ditta stessa ha chiesto che le denominazioni dei predetti tipi di mais vengano modificate rispettivamente in « Renk Chris R95 » e « Renk Ronnie RK44 »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Le denominazioni dei tipi di mais da granella, di cui ai numeri 11 e 13 dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 gennaio 1974, vengono modificate rispettivamente in « Renk Chris R95 » e « Renk Ronnie RK44 ».

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6322)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a., in Milano, incorporata dal 31 dicembre 1975 dalla Polycolor S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Siprel S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 76.413,81 di cui al mod. *B*-Import n. 5091378 rilasciato in data 24 giugno 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di una partita di amplificatori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 12 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di sessantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 497114 del 1° marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto sebbene risulti documentato che la ditta estera ha spedito la merce con un notevole anticipo rispetto alla data pattuita, l'operatore italiano, al momento del pagamento anticipato, era comunque a conoscenza dell'avvenuto arrivo della merce e della propria impossibilità a sdoganarla entro il termine di validità dell'impegno in quanto i propri magazzini erano abbondantemente forniti di merce della stessa specie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Siprel S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di Fr. Sv. 76.413,81 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: De Mita

(5913)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 5.537.280 di cui al mod. *B*-Import n. 3605548 rilasciato in data 23 luglio 1973 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di cartoni di sgombri di origine e provenienza Marocco.

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 15 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di cinque mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 3 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato giustificato con argomentazioni di natura commerciale (difficoltà di assorbimento da parte del mercato interno della merce peraltro disponibile all'estero soltanto in determinati periodi dell'anno);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli di Genova, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di Lit. 5.537.280 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: De Mita

(5912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1976, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2266/M)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1976, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2267/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1976, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2269/M)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 maggio 1976, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2271/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Maurizio Venturini, nato a Genova il 10 settembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 2 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5938)

Il dott. Mario Soliani, nato a Genova l'11 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 18 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(5939)

Il dott. Luigi Segattini, nato a Caprino Veronese (Verona) il 10 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 26 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5940)

Il dott. Gaetano Portale, nato a Biancavilla (Catania) il 24 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 22 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5941)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5,50% (1982)	1298	Bianchi Ferruccio, nato a Verbania il 17 novembre 1953, minore sotto la patria potestà della madre Longhini Luigia vedova Bianchi, nata a Daverio il 29 marzo 1927, domiciliata a Mornago (Varese)	250.000

(5727)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'esercizio dell'officina farmaceutica comune delle ditte consociate Sidus e Sarm, in Roma

E' autorizzata la produzione presso l'officina farmaceutica comune delle ditte consociate Sidus e Sarm, in Roma, via Tiburtina, 1496, di specialità medicinali nelle seguenti forme farmaceutiche: fiale e flaconcini, soluzioni iniettabili sterilizzabili, sciroppi e soluzioni in genere per via orale, o esterna; supposte, pomate, compresse, confetti, polveri, granulati, antibiotici iniettabili preparati in asepsi, capsule.

Sono revocate, su rinuncia, le autorizzazioni relative alle precedenti officine individuali della Sidus e della Sarm, per la Sidus decreto ministeriale 19 novembre 1966, n. 4140, per la Sarm decreto ministeriale 30 maggio 1968, n. 4412.

E' pertanto autorizzata la produzione presso l'officina comune delle ditte consociate Sidus e Sarm delle specialità medicinali di cui le sopracitate ditte sono attualmente titolari.

(6261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Merlot del Conselvano ».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Merlot del Conselvano » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Bovolenta, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano, Pontelongo, Battaglia Terme, Stanghella e Boara Pisani.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal fiume Adige;

a nord dal canale Biancolino, dal canale di Cagnola e dal fiume Bacchiglione;

a ovest dalla strada statale « Adriatica » n. 16;

a est dalla strada provinciale Frapiero-Bosco.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6007)

Approvazione del nuovo regolamento per il libro genealogico della razza bovina piemontese

Con decreto ministeriale 3 maggio 1976, è stato abrogato il regolamento del libro genealogico e dei controlli funzionali della razza bovina piemontese ed è stato approvato e vistato il nuovo regolamento, costituito di trenta articoli ed un allegato recante le norme tecniche di selezione.

(6096)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 329 del 21 aprile 1976 relativa alla esportazione ed importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

(6227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno « ICAM », in Roma.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1976, n. 1718, l'avv. Alessandro Morage è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno « ICAM », in Roma, per la durata di mesi 12 dalla data del suddetto decreto.

(6422)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto 27 gennaio 1976, n. 1367/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in destra del fiume Bacchiglione in comune di Padova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 134, mappale 239 (già 112/*b*), della superficie di mq 963 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 aprile 1971 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6099)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nove

Con decreto 6 aprile 1976, n. 1530, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Longhella in comune di Nove (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 39 1/2 parte, della superficie di mq 200 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 dicembre 1970 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6100)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Falvaterra

Con deliberazione della giunta regionale 28 novembre 1975, n. 4516, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 aprile 1976, verbale n. 236/68, è stato approvato, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, il piano di ricostruzione del comune di Falvaterra (Frosinone).

Copia di tale delibera, unitamente agli elaborati che ne formano parte integrante, sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dell'art. 6 della citata legge n. 1402/1951.

(6195)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di S. Ilario d'Enza

Con deliberazione della giunta regionale 6 aprile 1976, n. 1062 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto protocollo n. 1508/1461 nella seduta del 4 maggio 1976), è stata approvata la variante parziale alle norme di attuazione del piano regolatore generale adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1975, n. 99, del comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6277)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere in prova (carriera direttiva)

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale e della delibera consiliare n. 231/76 del 24 marzo 1976, un concorso pubblico, per esami, a otto posti di consigliere (carriera direttiva) riservato agli aspiranti che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche e, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico del personale agli impiegati della Cassa della carriera di concetto che rivestono qualifica non inferiore a quella di segretario di 2ª classe ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa: intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 40 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*), si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

e) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

dei dipendenti non di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad esclusione di quelli eventualmente assunti a tempo determinato a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

3) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

6) godimento dei diritti politici;

7) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 Roma, dovranno pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato *B* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome (in carattere stampatello);

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e luogo di conseguimento;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità competenti indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione della Cassa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale, sarà così composta:

Presidente:

presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

un consigliere di amministrazione;

due professori universitari delle materie sulle quali vertono le prove d'esame;

il direttore generale.

Segretario:

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Art. 5.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso, sarà data comunicazione diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di due prove scritte di cui una sul diritto costituzionale e amministrativo e l'altra a scelta del candidato sul diritto del lavoro e legislazione sociale o sul diritto privato e di una prova orale sulle materie di cui al programma allegato.

Per avere accesso all'aula d'esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La commissione giudicatrice disporrà di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'esito delle prove sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale saranno anche comunicati i voti riportati in ciascuna delle prove scritte, il luogo, la data e l'ora in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa.

Detta comunicazione sarà inviata almeno venti giorni prima di quello in cui si svolgerà la prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *C* al presente bando.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Cassa;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria generale sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; capi di famiglia numerosa).

La graduatoria sarà approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Dell'esito del concorso sarà data notizia, entro venti giorni, agli interessati, con la precisazione del posto da ciascuno occupato nella graduatoria; la comunicazione è fatta dal direttore generale della Cassa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del

personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione, di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *C* al presente bando, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regine fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo dell'autorità militare, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata;

f) certificato di inesistenza di carichi penali pendenti (procura e pretura), in carta bollata;

g) certificato di buona condotta, in carta bollata;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui allo art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974;

l) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I certificati di cui ai punti *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)* debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.
Nomina in prova

Ai vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 9 del regolamento organico del personale, è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente della Cassa, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trattamento economico è quello previsto dalle norme vigenti per la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva.

Art. 10.
Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente della Cassa, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, sentito il direttore generale.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: MARINO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
Diritto del lavoro e legislazione sociale.
Diritto privato.

PROVA ORALE

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, oltre a:
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione;
nozioni sulla istituzione od ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in carattere stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in (c.a.p. . .) (provincia di . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di consigliere in prova (carriera direttiva).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . (4);

f) è in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . . . . ;

g) ha (ovvero non ha) prestato servizio presso . . . . (5);

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati per invalidità non sanabile;

i) non ha fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

Data, ...

Firma autenticata (6)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi; indicare anche i procedimenti penali pendenti.

(4) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO *C*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L., da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, e unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali, rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti della Cassa: dichiarazione del servizio del personale, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6197)

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di applicato di 3ª classe in prova (carriera esecutiva)

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale e della delibera consiliare n. 231/76 del 24 marzo 1976, un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di applicato di 3ª classe (carriera esecutiva) riservato agli aspiranti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa; intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè non si superino i 40 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

e) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che, ai sensi dell'art. 12 della legge stessa, possano fruire del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

dei dipendenti non di ruolo in servizio presso la Cassa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad esclusione di quelli eventualmente assunti a tempo determinato a norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

3) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

6) godimento dei diritti politici;

7) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso può essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700 ed indirizzate alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 Roma, dovranno pervenire alla Direzione generale stessa entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato *B* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome (in carattere stampatello);

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e luogo di conseguimento;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità competenti indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione della Cassa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte ed incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione medesima.

Art. 4.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio di amministrazione della Cassa, a norma dell'art. 6 del regolamento organico del personale, sarà così composta:

Presidente:

un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a direttore superiore.

Membri:

due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a direttore principale;

due professori di scuola media inferiore.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo consigliere, ovvero un funzionario con l'incarico di funzioni non inferiori alla stessa qualifica.

Art. 5.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso, sarà data comunicazione diretta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di una prova scritta di italiano e di una prova orale sulle materie di cui al programma di esame.

Per avere accesso all'aula d'esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, libretto ferroviario, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La commissione giudicatrice disporrà di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'esito delle prove sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale saranno anche comunicati i voti riportati in ciascuna delle prove scritte, il luogo, la data e l'ora in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa.

Detta comunicazione sarà inviata almeno venti giorni prima di quello in cui si svolgerà la prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di affissione dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *C* al presente bando.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizo;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze della Cassa;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria generale sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; capi di famiglia numerosa).

La graduatoria sarà approvata dal consiglio di amministrazione della Cassa il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Dell'esito del concorso sarà data notizia, entro venti giorni, agli interessati, con la precisazione del posto da ciascuno occupato nella graduatoria; la comunicazione è fatta dal direttore generale della Cassa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale della Cassa - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i sottoindicati documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione, di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *C* al presente bando, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare, ai fini dell'esenzione del limite massimo di età;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario guidiziale, in carta bollata;

f) certificato di inesistenza di carichi penali pendenti (procura e pretura), in carta bollata;

g) certificato di buona condotta, in carta bollata;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, e del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I candidati dovranno inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui allo art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974;

l) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I certificati di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *l*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina in prova

Ai vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 9 del regolamento organico del personale, è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente della Cassa, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il trattamento economcio è quello previsto dalle norme vigenti per la qualifica di applicato di 3ª classe della carriera esecutiva.

Art. 10.

Periodo di prova

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento organico del personale, il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente della Cassa, previo giudizio favorevole della giunta esecutiva, sentito il direttore generale.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: MARINO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà in un componimento di italiano. (Elementi di cultura generale).

La prova orale consisterà in:

1) nozioni generali sulle prestazioni a favore degli assicurati della Cassa e modalità per il conseguimento delle prestazioni stesse;

2) elementi di educazione civica. Nozioni generali su:

Presidente della Repubblica;

Parlamento: Camera dei deputati - Senato della Repubblica;

Governo: Presidente del Consiglio - Consiglio dei Ministri - Sottosegretari di Stato;

la pubblica amministrazione;

amministrazione diretta o governativa: organi centrali e locali;

amministrazione indiretta o ausiliaria: organi territoriali e istituzionali;

elementi di storia dal Congresso di Vienna (1815) alla seconda guerra mondiale (1945).

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio del personale - Via Rubicone n. 11 - 00198 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in carattere stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti di applicato di 3ª classe in prova (carriera esecutiva).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

d) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) è in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno . . . presso . . . . .;

g) ha (ovvero non ha) prestato servizio presso . . . . (5);

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati per invalidità non sanabile;

i) non ha fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

Data, ...

Firma autenticata (6)

. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi; indicare anche i procedimenti penali pendenti.

(4) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482:

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L., da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali, rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti della Cassa: dichiarazione del servizio del personale, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(6198)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Torino;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino, è composta come segue:

Membri:

Chiesa Ercole, segretario superiore;

Celona Calogero, segretario superiore.

Segretario:

De Pasquale Caterina Rossi, segretario.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il direttore generale: MAYER

(6146)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1975, registro n. 12 Difesa, foglio n. 13, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, citato nelle premesse:

1. mar. ord. f. Criscuolo Francesco (nato il 18 maggio 1939) . . . . punti 30,979
2. serg. magg. f. Bifulco Salvatore (nato il 20 maggio 1946) . . . . » 30,544
3. serg. magg. f. Raggi Massimo (nato il 21 marzo 1943) . . . . » 30,050
4. serg. magg. f. Rossi Claudio (nato il 26 dicembre 1950) . . . . » 29,921
5. serg. magg. f. Benegiamo Salvatore (nato il 7 dicembre 1949) . . . . » 29,816
6. mar. capo f. De Pietro Romolo (nato il 7 gennaio 1936) . . . . » 29,777
7. mar. ord. f. Adelizzi Gennaro (nato il 29 marzo 1940) . . . . » 29,753
8. serg. magg. f. Cammisuli Giuseppe (nato il 15 aprile 1945) . . . . » 29,641
9. serg. magg. f. Treglia Antonio (nato il 15 luglio 1952) . . . . » 29,453
10. serg. magg. a. Soave Vanni (nato il 26 aprile 1948) . . . . » 29,191
11. mar. ord. f. Vicari Luigi (nato il 7 novembre 1936) . . . . » 29,171
12. serg. magg. f. Palmas Angelo (nato il 14 dicembre 1943) . . . . » 29,115
13. mar. ord. f. Lardo Paolo (nato l'8 aprile 1942) . . . . » 29,097
14. mar. ord. f. Cardone Sabino Antonio (nato il 1° giugno 1942) . . . . » 29,008
15. mar. ord. g. Biuso Giuseppe (nato il 31 marzo 1943) . . . . » 28,834
16. serg. magg. c. Vargiu Giovanni (nato il 24 ottobre 1945) . . . . » 28,346
17. mar. ord. a. Bianco Giuseppe (nato il 25 aprile 1943) . . . . » 28,258
18. serg. magg. f. Silvestri Giuliano (nato il 12 marzo 1946) . . . . » 28,234
19. serg. magg. f. Calò Carmine (nato il 7 maggio 1950) . . . . » 28,162
20. serg. magg. a. Corbia Raffaele (nato il 15 agosto 1946) . . . . » 28,036
21. serg. magg. f. De Dominicis Mario (nato il 29 marzo 1948) . . . . » 28,009
22. mar. ord. f. Adinolfi Ruggiero (nato il 25 agosto 1939) . . . . » 27,790
23. serg. magg. g. Di Nardo Giovanni (nato il 17 agosto 1946) . . . . » 27,670
24. serg. magg. a. Gigliotti Mario (nato il 16 maggio 1943) . . . . » 27,512

25. serg. magg. f. Pezzotti Domenico (nato il 4 agosto 1946) . . . . punti 27,503
26. mar. capo a. Penna Cosimo (nato il 24 gennaio 1939) . . . . » 27,432
27. mar. ord. f. Ledda Giancarlo (nato il 1° maggio 1944) . . . . » 27,302
28. serg. magg. f. Pentassuglia Giovanni (nato l'11 novembre 1949) . . . . » 27,276
29. mar. ord. a. Sommese Pasquale (nato il 19 aprile 1942) . . . . » 27,188
30. serg. magg. f. Serra Nicola (nato il 16 dicembre 1943) . . . . » 27,166
31. serg. magg. a. Zanon Guglielmo (nato il 16 maggio 1949) . . . . » 26,987
32. mar. ord. g. Beggiato Marco (nato il 31 maggio 1943) . . . . » 26,941
33. mar. capo g. Zifaro Pasquale (nato il 10 ottobre 1936) . . . . » 26,908
34. mar. ord. f. Chiolo Mariano (nato il 29 gennaio 1942) . . . . » 26,708
35. serg. magg. g. Stoppa Gianfranco (nato il 28 marzo 1945) . . . . » 26,553
36. mar. ord. c. Pugliesi Giuseppe (nato il 20 luglio 1942) . . . . » 26,140

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. f. Criscuolo Francesco . . . punti 30,979
2) serg. magg. f. Bifulco Salvatore . . . » 30,544
3) serg. magg. f. Raggi Massimo . . . . » 30,050
4) serg. magg. f. Rossi Claudio . . . . » 29,921
5) serg. magg. f. Benegiamo Salvatore . . » 29,816
6) mar. capo f. De Pietro Romolo . . . » 29,777
7) mar. ord. f. Adelizzi Gennaro . . . » 29,753
8) serg. magg. f. Cammisuli Giuseppe . . » 29,641
9) serg. magg. f. Treglia Antonio . . . » 29,453
10) serg. magg. a. Soave Vanni . . . . » 29,191
11) mar. ord. f. Vicari Luigi . . . . . » 29,171
12) serg. magg. f. Palmas Angelo . . . . » 29,115
13) mar. ord. f. Lardo Paolo . . . . » 29,097
14) mar. ord. f. Cardone Sabino Antonio . . » 29,008
15) mar. ord. g. Biuso Giuseppe . . . . » 28,834
16) serg. magg. c. Vargiu Giovanni . . . » 28,346
17) mar. ord. a. Bianco Giuseppe . . . » 28,258
18) serg. magg. f. Silvestri Giuliano . . . » 28,234
19) serg. magg. f. Calò Carmine . . . . » 28,162
20) serg. magg. a. Corbia Raffaele . . . » 28,036
21) serg. magg. f. De Dominicis Mario . . . » 28,009
22) mar. ord. f. Adinolfi Ruggiero . . . » 27,790
23) serg. magg. g. Di Nardo Giovanni . . . » 27,670
24) serg. magg. a. Gigliotti Mario . . . » 27,512
25) serg. magg. f. Pezzotti Domenico . . . » 27,503
26) mar. capo a. Penna Cosimo . . . . » 27,432
27) mar. ord. f. Ledda Giancarlo . . . » 27,302
28) serg. magg. f. Pentassuglia Giovanni . . » 27,276
29) mar. ord. a. Sommese Pasquale . . . » 27,188
30) serg. magg. f. Serra Nicola . . . . » 27,166
31) serg. magg. a Zanon Guglielmo . . . » 26,987
32) mar. ord. g. Beggiato Marco . . . . » 26,941
33) mar. capo g. Zifaro Pasquale . . . » 26,908

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. mar. ord. f. Chiolo Mariano . . . . punti 26,708
2. serg. magg. g. Stoppa Gianfranco . . . » 26,553
3. mar. ord. c. Pugliesi Giuseppe . . . . » 26,140

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1976

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 286

(5810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa *dell'Amministrazione* civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, con il quale il dott. Vito Luigi Schiavone, componente della cennata commissione giudicatrice, nominato prefetto, è stato confermato nell'incarico di componente della predetta commissione;

Considerata l'impossibilità del dott. Vito Luigi Schiavone di partecipare ai lavori della commissione giudicatrice, perchè trasferito ad altro servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Mazzamuto, dirigente superiore, vice prefetto, in servizio presso questo Ministero, a far tempo dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Vito Luigi Schiavone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1976

p. *Il Ministro*: Zafarana

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1976
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 305

(6026)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di S. Giuliano Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 625/Sanità in data 28 novembre 1973, con il quale è stato bandito concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di S. Giuliano Milanese;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Nuti A. Maria . . . . punti 22,53
2. Borghese Maria . . . . » 19,88

Art. 2.

La concorrente Nuti A. Maria, nata a Zelo Buon Persico il 31 luglio 1926 è dichiarata, pertanto, vincitrice della condotta ostetrica unificata di S. Giuliano Milanese.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Milano, alla prefettura di Milano e del comune interessato.

Milano, addì 1° marzo 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(5858)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione guidicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 464 del 16 dicembre 1975, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rieti al 30 novembre 1974;
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le designazioni pervenute a norma di legge;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1973;
Vista la legge regionale n. 46 del 9 giugno 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Gioia dott. Marino.

Componenti:
Governatori dott. Sesto;
Bianchi prof. dott. Carlo M.;
Romboli prof. dott. Bruno;
Crescenzi dott. Mario.

Segretario:
Antoniucci dott. Antonello.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti, presso la sezione diagnostica degli istituti zooprofilattici del Lazio e Toscana, via Tancia n. 21, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello del comune di Rieti.

Rieti, addì 6 maggio 1976

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(5812)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Iseo (Brescia).

(6299)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(6478)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(6294)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(6297)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di broncopneumologia;
un posto di aiuto dirigente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pneumo-tisiologia;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(6295)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di ricerche cliniche;
un posto di assistente della sezione lungodegenti;
un posto di assistente della sezione di ostetricia;
un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(6296)

OSPEDALE « S. ANGELO DEI ROSSI » E « S. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia presso l'ospedale « S. Angelo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Messina.

(6300)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(6430)

OSPEDALE CIVILE DI AGORDO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agordo (Belluno).

(6292)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(6293)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente medico;
due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(6298)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1976, n. 3-55/Legisl.

Regolamento di esecuzione per quanto attiene la determinazione dei concorsi per esame-colloquio e dei relativi programmi d'esame per l'inquadramento del personale di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 281 del 30 gennaio 1976;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esame-colloquio per l'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50 sono così determinati:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale;

2) concorsò per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 novembre 1975, n. 50, in possesso dei requisiti dallo stesso previsti, può chiedere di partecipare ad uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, purchè abbia esercitato le mansioni corrispondenti a quelle della carriera per cui concorre.

Art. 3.

L'esame-colloquio consiste in una conversazione sulle materie indicate dai successivi articoli 7 e 8.

Il colloquio potrà essere rivolto ad accertare il possesso da parte dei candidati di una preparazione pedagogica e metodologica adeguata alle esigenze della scuola contemporanea ai fini della organizzazione della vita di una classe, nonchè il possesso di una espressione chiara, appropriata e disinvolta.

Allo stesso inoltre potrà essere dato un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni svolte e da svolgere nell'ambito dell'istruzione e dell'addestramento professionale.

Per il superamento del colloquio è richiesta una votazione di almeno 6/10.

Art. 4.

La composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 1 sarà quella prevista dall'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Le commissioni di cui al precedente art. 4 saranno integrate da uno o più esperti, rispettivamente nelle materie di insegnamento esercitate dai candidati presso gli enti di provenienza, come risulteranno dall'apposita dichiarazione prevista dal successivo art. 6, *sub* 2, limitatamente alle specifiche materie per ciascun candidato indicate.

Art 6.

Per l'ammissione ai concorsi per esame-colloquio ciascun aspirante deve presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione:

1) domanda in carta legale, diretta alla presidenza della giunta provinciale - ufficio del personale - indicando in essa:

le complete generalità;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il possesso della buona condotta morale e civile;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
di essere di sana e robusta costituzione fisica;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
lo stato civile;
il titolo di studio posseduto;
carriera per la quale concorre.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge;

2) dichiarazione rilasciata dalla direzione regionale già a disposizione della provincia autonoma di Trento, degli ex E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A. da cui risulti che il medesimo:

abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, con un orario medio non inferiore a sedici ore;

non abbia conseguito negli ultimi due anni una nota di demerito;

e da cui risultino inoltre:

le materie di insegnamento esercitate dal candidato negli ultimi due anni, presso gli enti di provenienza.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale verteranno sulle seguenti materie:

elementi di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva con riferimento ai problemi della scuola;

elementi di legislazione scolastica nazionale con particolare riferimento ai temi inerenti la gestione sociale del distretto scolastico e del diritto allo studio;

conoscenze teoriche relative alle materie di insegnamento presso l'ente di provenienza, con riguardo alla eventuale dimostrazione del corretto uso di sussidi e mezzi didattici relativi al tipo di istruzione professionale impartito, sapendo riferire brevemente in proposito;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 8.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale verteranno sulle seguenti materie:

nozioni elementari di pedagogia scolastica e di psicologia dell'età evolutiva, con riferimento ai problemi della scuola;

nozioni elementari di legislazione scolastica nazionale con riferimento ai temi inerenti la gestione sociale del distretto scolastico e del diritto allo studio;

conoscenze teoriche relative alle materie di insegnamento presso l'ente di provenienza, con riguardo alla dimostrazione del corretto uso di mezzi, attrezzi, macchine, arredi e sostanze relative al tipo di istruzione professionale impartito, sapendo riferire brevemente in proposito;

nozioni sullo statuto della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 12, *foglio n.* 86

(4525)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1976, n. 2-54/Legisl.

Regolamento di esecuzione per quanto attiene la determinazione dei concorsi per esame-colloquio ed i relativi programmi d'esame per l'inquadramento del personale di cui all'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 280 del 30 gennaio 1976;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esame-colloquio per l'inquadramento in ruolo del personale di cui all'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 sono così determinati:

1) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, ad indirizzo laurea in architettura;

2) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, ad indirizzo archeologico;

3) concorso per esame-colloquio per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale dei beni culturali.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 17 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 può chiedere di partecipare ad uno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, purché abbia esercitato, in qualità di impiegato temporaneo o contrattuale, mansioni corrispondenti al ruolo o ad esse analoghe, sempre che fosse in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

Art. 3.

L'esame-colloquio consiste in una conversazione sulle materie indicate dai successivi articoli.

Allo stesso può essere dato un carattere pratico tendente ad accertare l'acquisizione, da parte dei candidati, della padronanza delle mansioni e funzioni svolte.

Per il superamento del colloquio è richiesta una votazione di almeno 6/10.

Art. 4.

Le prove di esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, ad indirizzo laurea in architettura, verteranno sulle seguenti materie:

storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

tecnica di consolidamento e di restauro di edifici monumentali;

legislazione statale e provinciale in materia di tutela del patrimonio storico artistico e popolare, nonchè disposizioni nazionali in materia di conservazione;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 5.

Le prove d'esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali, ad indirizzo archeologico, verteranno sulle seguenti materie:

storia dell'arte classica, antichità greche e paleo-italiche e romane, analisi storica e stilistica di opere d'arte o oggetti o resti archeologici di varie specie e luoghi sulla base di riproduzioni fotografiche;

argomenti relativi a complessi archeologici del Trentino, alla catalogazione degli oggetti antichi e alla condotta dei lavori di scavo;

legislazione statale e provinciale in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonchè disposizioni nazionali in materia di conservazione;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Le prove d'esame del concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo speciale dei beni culturali, verteranno sulle seguenti materie:

nozioni di storia dell'arte, con riferimento all'area Trentina e aspetti della catalogazione del patrimonio storico-artistico e popolare del Trentino;

legislazione statale e provinciale in materia di tutela del patrimonio storico-artistico e popolare, nonchè disposizioni nazionali in materia di conservazione;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Per l'ammissione ai concorsi per esame-colloquio di cui ai precedenti articoli, ciascun aspirante deve presentare entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale della Regione:

1) domanda in carta legale, diretta alla presidenza della giunta provinciale - ufficio del personale - indicando in essa:

nome, cognome e indirizzo;
data e luogo di nascita;
titolo di studio posseduto;
carriera per la quale concorre;

2) dichiarazione rilasciata dall'amministrazione relativa alle mansioni esercitate.

Per l'autentificazione della firma, da apporre in calce alla domanda, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il concorrente presta servizio.

Art. 8.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 12, *foglio n.* 85

(4526)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761430)